



Centro Studi

Marangoni

Formazione e consulenza

**GLI
AFFIDAMENTI
DIRETTI DOPO IL
DECRETO
INFRASTRUTTURE**

*Le novità al Codice
dei contratti*

26 Giugno 2025

Programma

h.9.30 / 12.30

**Analisi delle novità e modifiche al
Codice dei contratti:**

**Articolo 2 “Disposizioni urgenti in
materia di contratti pubblici e di
contratti di protezione civile”**

**Articolo 140 del Codice dei contratti
pubblici- procedure di somma urgenza.**

Affidamenti diretti

Autocertificazione dei requisiti

**Articolo 2, comma 1, lettera f) –
“Transitorio sulle nuove regole di
utilizzo dei CEL relativi alle
prestazioni subappaltate”**

**Articolo 9 – Disposizioni urgenti in
materia di revisione prezzi**

TAVOLA ROTONDA

Con Dott.ssa Paola Rebagliati

Commento:

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 116 del 21 maggio 2025, n. 116, è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti".

Articolo 2- "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile"
L'articolo 2 del dl, recante "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile", è volto, tra l'altro, a creare una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile. - **Articolo 140 del Codice dei contratti pubblici- procedure di somma urgenza.** In particolare, l'articolo 140 viene modificato e reso disposizione "ad hoc" per le procedure di "somma urgenza", la cui definizione, precedentemente prevista al comma 6, viene spostata al comma 1-bis, restando invariata. **Affidamenti diretti** Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, nel comma 8 viene eliminata la previsione che, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria, prevedeva la possibilità di autorizzare l'affidamento diretto anche al di sopra dei limiti generali previsti dall'articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500.000 euro), per un periodo limitato (massimo trenta giorni) e per specifiche fattispecie indilazionabili, nei limiti di importo stabiliti dai provvedimenti relativi allo stato di emergenza nazionale (comma 2, articolo 24 del Codice della Protezione Civile, che prevede lo stanziamento di risorse finanziarie, individuate con delibera del CDM, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al successivo articolo 25, lett. a), b), c) e d)). Per effetto della soppressione, resta in vigore solo la previsione secondo cui l'affidamento diretto, per i motivi di cui all'articolo in esame, non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

Autocertificazione dei requisiti

Il comma 7 prevede l'applicazione dell'articolo 140, comma 7, relativo all'autocertificazione dei requisiti di partecipazione nel caso di procedure di somma urgenza ed all'effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, e ai controlli successivi, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c). **Articolo 2, comma 1, lettera f) - "Transitorio sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate"**
Il decreto correttivo (n. 209/2024), com'è noto, è intervenuto sul comma 20 dell'articolo 119 e sull'art. 23 dell'allegato II.12 del Codice 36/2023, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA. In particolare, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L'appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d'affari complessiva (art. 23, comma 1, lett. "b" dell'Allegato II.12). Rispetto a tale innovazione, che senza dubbio genera alcuni dubbi di compatibilità sia con le direttive comunitarie sia con il dettato costituzionale, prontamente rilevate da ANCE, anche in sede comunitaria, il decreto correttivo non aveva previsto alcuna disciplina transitoria per regolare gli effetti sui contratti in corso. Ora, l'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73 in commento è intervenuto quantomeno a colmare tale lacuna, introducendo, all'articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le "vecchie" regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati - che consentivano all'appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA - continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. Per procedimenti in corso, chiarisce espressamente la norma, si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte. Conseguentemente, le "nuove" regole - introdotte dal decreto correttivo (n. 209/2024) che, come detto, limitano al solo subappaltatore l'utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate, si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso.

Articolo 9 - Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi L'art. 9 del provvedimento, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi", contiene una previsione di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici. La norma, infatti, dispone che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL "Sostegni-ter" (DL 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL "Aiuti" (DL 50/2022), ai fini della revisione prezzi, si applicano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del medesimo DL "Sostegni-ter" sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara, le disposizioni dell'articolo 60 del nuovo Codice 36 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE:

webinar a numero chiuso di partecipanti (max 15)

Data: 26 Giugno 2025

orario: 9,30 – 12,30

COSTO DI ADESIONE

260 euro (iva non dovuta per attività di formazione) a persona a giornata. Sconto del 15 % sul totale per adesioni multiple.

Conferme via mail a info@centrostudimarangoni.com o utilizzando il modulo elettronico presente nel sito.



CONTATTACI

Centro Studi Marangoni

via Losanna 18 20154 Milano

www.centrostudimarangoni.com

Telefono

02 89828328 – 3358255102

Posta elettronica

info@centrostudimarangoni.com



Da oltre 32 anni, il Centro Studi Marangoni forma enti pubblici, società partecipate pubbliche e, in generale stazioni appaltanti, sulla disciplina connessa alla contrattualistica pubblica (appalti, concessioni e partenariati pubblico-privati).I principali punti di forza sono: numero chiuso dei partecipanti ai corsi; e taglio pratico delle esposizioni.

Inoltre, il Centro Studi Marangoni si differenzia per la capacità di ascoltare le esigenze dell'ente e realizzare percorsi di formazione creati su misura.

Qualche numero:

+ 2000 partecipanti;

+ 10 corsi di formazione all'anno.